

Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

(Legge sulla protezione dei marchi, LPM)

Modifica del 4 ottobre 1996

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 marzo 1996¹⁾,
decreta:*

I

La legge del 28 agosto 1992²⁾ sulla protezione dei marchi è modificata come segue:

Sostituzione di un termine:

Il termine «Ufficio» è sostituito in tutta la legge sulla protezione dei marchi con il termine «Istituto».

Art. 10 cpv. 3

³ La richiesta di proroga deve essere presentata all'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) entro i dodici mesi che precedono, ma al più tardi nei sei mesi che seguono la scadenza della registrazione.

Art. 17a Divisione della domanda o della registrazione

¹ Il titolare del marchio può chiedere per scritto in ogni tempo la divisione della registrazione o della domanda di registrazione.

² I prodotti e i servizi sono ripartiti tra le domande o le registrazioni divisionarie.

³ Le domande o registrazioni divisionarie mantengono la data del deposito e la data di priorità della domanda o registrazione iniziale.

Capitolo 4

Concerne soltanto il testo tedesco

¹⁾ FF 1996 II 1273

²⁾ RS 232.11

Art. 44 Diritto applicabile

¹ Il presente capitolo si applica alle registrazioni internazionali ai sensi dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891¹⁾ per la registrazione internazionale dei marchi (Accordo di Madrid) e del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 28 giugno 1989²⁾ (Protocollo di Madrid) effettuate tramite l'Istituto o che esplicano effetto in Svizzera.

² Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili, salvo che l'Accordo di Madrid o il Protocollo di Madrid o il presente capitolo non dispongano altrimenti.

Art. 45 Domande di registrazione nel registro internazionale

¹ Tramite l'Istituto è possibile richiedere:

- a. la registrazione internazionale di un marchio, se la Svizzera è il Paese d'origine ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 dell'Accordo di Madrid oppure dell'articolo 2 capoverso 1 del Protocollo di Madrid;
- b. la modifica di una registrazione internazionale, se la Svizzera è il Paese del titolare del marchio ai sensi dell'Accordo di Madrid o del Protocollo di Madrid;
- c. la registrazione internazionale di una domanda, se la Svizzera è il Paese d'origine ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 del Protocollo di Madrid.

² Per la registrazione internazionale di un marchio o di una domanda di registrazione o di modifica di una registrazione internazionale devono essere pagate le tasse previste nell'Accordo di Madrid, nel Protocollo di Madrid e nell'ordinanza pertinente.

Art. 46 Effetto della registrazione internazionale in Svizzera

¹ Una registrazione internazionale con effetto di protezione per la Svizzera ha lo stesso effetto del deposito presso l'Istituto e dell'iscrizione nel registro svizzero.

² *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 46a Trasformazione di una registrazione internazionale in una domanda di registrazione nazionale

¹ Una registrazione internazionale può essere trasformata in una domanda di registrazione nazionale se:

- a. la domanda è depositata presso l'Istituto entro tre mesi dalla data della radiazione dal registro internazionale;
- b. la registrazione internazionale e la domanda di registrazione nazionale concernono il medesimo marchio;

¹⁾ RS 0.232.112.3

²⁾ RU ... (FF 1996 II 1273)

- c. i prodotti e servizi menzionati nella domanda sono effettivamente coperti dalla registrazione internazionale con effetto in Svizzera;
- d. la domanda di registrazione nazionale è conforme alle altre prescrizioni della presente legge.

² Non sono ammesse opposizioni contro la registrazione di marchi depositati secondo il capoverso 1.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 4 ottobre 1996

Il presidente: Leuba

Il segretario: Duvillard

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 1996

Il presidente: Schoch

Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 15 ottobre 1996¹⁾

Termine di referendum: 13 gennaio 1997

Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) Modifica del 4 ottobre 1996

| | |
|---------------------|------------------|
| In | Bundesblatt |
| Dans | Feuille fédérale |
| In | Foglio federale |
| Jahr | 1996 |
| Année | |
| Anno | |
| Band | 4 |
| Volume | |
| Volume | |
| Heft | 41 |
| Cahier | |
| Numero | |
| Geschäftsnummer | --- |
| Numéro d'affaire | |
| Numero dell'oggetto | |
| Datum | 15.10.1996 |
| Date | |
| Data | |
| Seite | 730-732 |
| Page | |
| Pagina | |
| Ref. No | 10 118 715 |

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.